



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della famiglia

BANDO “TIME TO CARE”

per azioni volte a favorire lo scambio intergenerazionale

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali”, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 15 secondo cui il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale è “*la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore della gioventù, nonché in materia di servizio civile nazionale e di obiezione di coscienza*” e l’articolo 19 secondo cui il Dipartimento per le politiche della famiglia è “*la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la direttiva del Segretario Generale 18 settembre 2019 che ha disposto la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019 che ha approvato il Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha approvato il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

VISTO l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il *“Fondo per le politiche della famiglia”*, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali;

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il *“Fondo per le politiche giovanili”*, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

VISTO l’articolo 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del *“Fondo per le politiche della famiglia”*;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n.97, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* che ha disposto, fra l’altro, all’articolo 3, comma 1, lettera a), l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali;

VISTO l’articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nel ridefinire ed ampliare le finalità del richiamato *“Fondo per le politiche della famiglia”* di cui alla citata legge n. 248/2006, ha previsto che lo stesso è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, *“nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2019 che ha adeguato l’organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

VISTO il Protocollo d’intesa *“Time to care”* sottoscritto in data 13 maggio 2020 tra il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, il quale è finalizzato a favorire iniziative volte a supportare le necessità e i bisogni delle famiglie con persone anziane e di anziani che vivono da soli e a favorire l’inclusione sociale della componente anziana della popolazione nella attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 e nelle successive fasi di transizione nella gestione dell’epidemia, avvalendosi, rispettivamente, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, con la cooperazione del Forum del Terzo settore, in considerazione del suo ruolo di associazione di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero degli aderenti, riconosciutogli dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l’avviso pubblico in data 29 maggio 2020 denominato *“Progetto Time to care”*, finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte delle Reti di Enti del Settore ai fini dell’attivazione di rapporti di collaborazione con giovani beneficiari per attività volte all’inclusione sociale delle persone anziane, pubblicato sul sito web del Forum nazionale del terzo settore sulla base di requisiti condivisi con i Dipartimenti e comunicato in pari data sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, con scadenza al 7 giugno 2020, successivamente prorogata al 14 giugno 2020;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 23 luglio 2020 tra Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e il Dipartimento per le politiche della famiglia il quale prevede che i predetti Dipartimenti si impegnano a sviluppare, di comune intesa, con la cooperazione del Forum del Terzo settore, la realizzazione di azioni progettuali di sistema sui territori che favoriscano lo scambio intergenerazionale, prevedendo l'impiego di n. 1.200 giovani "operatori" per lo svolgimento di attività di sostegno e di promozione dell'inclusione sociale delle persone anziane, anche in un'ottica di invecchiamento attivo, nella attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 e nelle successive fasi di transizione nella gestione dell'epidemia;

CONSIDERATO che il predetto Accordo stabilisce che al fine di dare attuazione agli obiettivi sopra indicati, i suindicati Dipartimenti procedono a indire, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i., un Bando congiunto per sostenere un piano di azioni, per un importo complessivo pari ad euro 5.000.000,00, volto a favorire lo scambio intergenerazionale, promuovendo da parte dei giovani under 35 attività di sostegno e di promozione dell'inclusione sociale delle persone anziane, le quali rappresentano una risorsa culturale per il territorio e la categoria considerata più esposta al contagio del coronavirus COVID-19;

VISTI i decreti in data 24 luglio 2020 del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e il Dipartimento per le politiche della famiglia di approvazione del citato Accordo del 23 luglio 2020 e trasmessi al successivo controllo degli Organi competenti con nota DGSCU n. prot. 24768 del 27 luglio 2020;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, il Dipartimento per le politiche della famiglia e il Forum nazionale del Terzo Settore firmata digitalmente in data 28 luglio 2020, attuativa del sopra citato Accordo del 23 luglio 2020;

VISTA la nota prot. 195-20/CF/mm del 28 luglio 2020, con la quale il Direttore del Forum nazionale del Terzo settore ha inoltrato al Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale l'esito della valutazione delle manifestazioni di interesse degli Enti di terzo per la realizzazione del "Progetto Time to care";

CONSIDERATA l'urgenza di procedere, nelle more della registrazione dei suindicati decreti da parte dei competenti organi di controllo, all'emanazione del predetto Bando congiunto, attesa la necessità di favorire un rapido intervento in favore delle persone anziane in questione, quale categoria resa ancora più fragile dalla pandemia COVID-19 in atto su tutto il territorio nazionale, attraverso un piano di azioni che promuovano da parte dei giovani under 35 attività di sostegno all'inclusione sociale delle persone anziane;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2019 con n. 1957, ha conferito alla Cons. Ilaria Antonini l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 2019 con n. 2026, ha conferito al Cons. Flavio Siniscalchi l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

Art. 1

1. Il presente Bando ha la finalità di promuovere azioni di sistema sui territori, della durata di 6 mesi, che, attraverso il lavoro delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. - Codice del Terzo settore, favoriscano lo scambio intergenerazionale con le seguenti attività:

- assistenza a domicilio e/o a distanza da parte dei giovani nei confronti degli anziani (che rappresentano una risorsa culturale per il territorio e la categoria più fragile e considerata più esposta al contagio del coronavirus COVID-19);
- attività di "welfare leggero" (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane o bisognose: consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base, pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri beni di necessità, ecc.),
- assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all'ascolto e al conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche on line.

Art. 2

1. Il presente Bando ha l'obiettivo di individuare circa 1.200 giovani da utilizzare in attività di supporto e assistenza agli anziani.

2. I giovani per poter concorrere devono presentare una domanda all'ente del Terzo settore secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente Bando.

3. Pena l'esclusione della domanda di partecipazione, i giovani individuano solamente una azione progettuale tra quelle proposte dagli enti del Terzo settore, per la quale intendono candidarsi.

4. Per l'ammissione alla selezione è richiesto al candidato, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il 18-esimo anno di età e non aver superato il 35-esimo anno di età (35 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
- b) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
- c) non aver riportato alcuna condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, ovvero per reati contro il patrimonio;
- d) non trovarsi in una situazione che, secondo la normativa vigente, ne impedisca la partecipazione al presente Bando e alle azioni progettuali ivi previste.

5. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

6. Non possono presentare domanda i giovani che abbiano in corso con l'ente del Terzo settore individuato, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Bando.

7. I candidati, che rispondono ai requisiti di cui al presente articolo e che avranno presentato domanda secondo le modalità previste dall'art. 5, saranno individuati, sulla base di una selezione, dagli Enti

del Terzo settore, e opereranno presso quest'ultimi, a seguito della stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), per una durata di mesi 6.

8. Gli operatori saranno dotati di appositi DPI (Dispositivi Protezione Individuale) adeguati alla situazione di rischio e saranno formati per lo svolgimento delle attività a cui sono preposti.

9. In base al contratto di cui al comma 7 ai giovani selezionati, in qualità di "operatori", è riconosciuto un assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre contributi previdenziali e assistenziali.

10. I singoli enti garantiranno l'iscrizione all'INAIL degli operatori coinvolti nelle rispettive azioni progettuali, ai fini della copertura assicurativa relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività.

11. A ciascun operatore è, altresì, rilasciato dall'ente stesso, al termine del servizio, un attestato di riconoscimento delle competenze.

Art. 3

1. Gli enti del Terzo settore che potranno realizzare le azioni progettuali in cui saranno impegnati gli operatori di cui all'art. 2 sono stati individuati, a seguito dell'esito risultante dalla procedura selettiva di cui all'Avviso pubblico in data 29 maggio 2020 citato in premessa, nell'ambito delle Reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. - Codice del Terzo settore, che:

- a) prevedono nell'oggetto del proprio Statuto una o più attività connesse con quelle di cui al precedente art. 1;
- b) sono strutturate con sedi operative dislocate su tutto il territorio nazionale;
- c) possiedono requisiti di ordine generale e morale, di trasparenza e *accountability*;
- d) hanno una esperienza documentata non inferiore a 5 anni nello specifico ambito di intervento del presente Bando.

2. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono elencati nelle allegate Tabelle 1 e 2, che riportano per ciascuno di essi: le azioni progettuali previste, la sede di attuazione, il numero massimo di giovani operatori che potranno coinvolgere, il sito web di riferimento e la PEC.

3. In caso di accertamento di sopravvenuti motivi che inducano a non ritenere realizzabili le azioni progettuali finanziate, ovvero qualora emerga un uso delle risorse erogate non conforme al presente Bando, il Dipartimento competente potrà disporre, in qualsiasi momento, l'interruzione delle attività con conseguente revoca del finanziamento riconosciuto.

Art. 4

1. Le risorse programmate per il finanziamento del presente Bando ammontano a complessivi **euro 5.000.000,00** e gravano sui seguenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- a) per euro 2.500.000,00 (due milioni e mezzo) sul capitolo 853 "*Fondo per le politiche giovanili*", di competenza del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, istituito con l'art. 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
- b) per euro 2.500.000,00 (due milioni e mezzo) sul capitolo 858 "*Fondo per le politiche della famiglia*", di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia, istituito con l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Il finanziamento pubblico viene riconosciuto a ciascuna Rete associativa, di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. - Codice del Terzo settore, alla quale è associato l'ente individuato, ed è disciplinato da apposita convenzione da sottoscrivere tra la Rete e il Dipartimento competente, previa acquisizione dell'assenso dell'associato alla rete.

3. Il finanziamento è determinato dal numero di giovani operatori che collabora con ciascun ente direttamente per le finalità di cui all'art. 1.

4. Nell'ambito del finanziamento riconosciuto sono pertanto ricompresi:

- a) i costi relativi agli assegni mensili erogati ai giovani operatori, compresi eventuali oneri previdenziali e assicurativi;
- b) una quota dei costi legati alla gestione e all'organizzazione delle azioni progettuali, nella misura massima di euro 630,00 per ciascuno giovane operatore, ivi inclusi i costi sostenuti per:
 - 1) acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale – DPI (mascherine e guanti); resta inteso che, qualora i dispositivi di protezione individuale non fossero disponibili, non sarà possibile che l'ente impieghi l'operatore "sul campo";
 - 2) eventuale sanificazione di locali e automezzi, intestati all'ente del Terzo settore, utilizzati nelle attività;
 - 3) coordinamento e organizzazione delle attività;
 - 4) gestione operativa e amministrativa dei giovani coinvolti;
 - 5) selezione dei giovani coinvolti;
 - 6) formazione dei giovani coinvolti;
 - 7) riconoscimento delle competenze;
 - 8) rimborso imposta regionale attività produttive (IRAP).

5. Il finanziamento viene erogato in un'unica soluzione alle Reti associative a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo, nella quale saranno indicate le modalità di rendicontazione delle attività progettuali.

Art. 5

1. Il giovane operatore nella domanda di partecipazione sceglie una delle azioni progettuali tra quelle indicate nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente Bando e, al fine di individuare quella più adatta alle proprie competenze ed aspettative, può consultare le *home page* dei siti degli enti dove sono pubblicate le schede contenenti gli elementi essenziali dell'azione progettuale prevista.

2. La domanda di partecipazione alle azioni progettuali deve essere presentata direttamente all'ente di riferimento, inviando una PEC o, nel caso in cui non si possieda un'e-mail all'indirizzo di posta certificata riportata nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente Bando e sul sito web del singolo ente o della Direzione nazionale della rete cui l'ente stesso fa parte. La domanda, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, va compilata utilizzando il format allegato al presente Bando.

3. La domanda di partecipazione inviata con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo non sarà presa in considerazione e verrà esclusa da ogni Ente del Terzo settore.

Art. 6

1. I giovani operatori in possesso dei requisiti di cui all'art.2, presentano la domanda di partecipazione al presente Bando ad uno degli Enti individuati, secondo le modalità indicate nel precedente art. 5, a

partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2020, ore 14,00, a pena di irricevibilità.

2. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo saranno pertanto considerate irricevibili da ciascun Ente.

Art. 7

1. Ciascun Ente provvederà ad avviare la selezione dei giovani operatori da impiegare nelle proprie azioni progettuali, secondo modalità e termini resi pubblici dagli Enti del Terzo settore (ETS) “ospitanti”, a partire dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 6, comma 1, del presente Bando e a concludere la selezione stessa entro il 20 novembre 2020, comunicando gli esiti individualmente ai giovani richiedenti. I relativi contratti con i giovani operatori saranno stipulati entro il 30 novembre 2020.

2. Ciascuna Rete associativa, entro dieci giorni dalla data di conclusione delle stipulazioni dei contratti con i giovani partecipanti, provvederà a comunicare mediante gli indirizzi pec (giovanieserviziocivile@pec.governo.it) e (avvisotimetocarefamiglia@pec.governo.it) al Dipartimento competente, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, l’elenco dei giovani operatori ammessi e di quelli non ammessi e l’elenco delle domande ritenute irricevibili. Ciascun ente pubblicherà tali elenchi anche sul proprio sito istituzionale, ove esistente, e, comunque, sul sito istituzionale della Rete associativa di cui fa parte. La pubblicazione sul sito istituzionale dei due Dipartimenti dei suddetti elenchi ha valenza di notifica per tutti i soggetti e non sarà inviata altra comunicazione.

Art. 8

1. Ciascuna Rete avrà cura di comunicare mediante gli indirizzi pec (giovanieserviziocivile@pec.governo.it) e (avvisotimetocarefamiglia@pec.governo.it) al Dipartimento competente la data di avvio delle azioni progettuali, nonché gli elenchi dei giovani operatori contrattualizzati con il relativo costo complessivo.

2. La durata delle azioni progettuali sarà pari a 6 mesi decorrenti dalla data di avvio delle medesime azioni.

Art. 9

1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informano i soggetti proponenti che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Dipartimento competente e dai singoli enti è finalizzato unicamente all’espletamento dell’attività di valutazione e selezione ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

2. Ai soggetti è riconosciuto il diritto di accesso di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a:

- Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (giovani.serviziocivile@pec.governo.it);
- Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia (avvisotimetocarefamiglia@pec.governo.it)

Art. 10

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Bando è esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”, e s.m.i..

2. Ai sensi della citata normativa, il diritto di accesso agli atti della procedura di cui al presente Bando può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) l’istanza di accesso deve essere presentata in forma scritta, deve essere motivata e sottoscritta dal rappresentante del soggetto proponente che deve dimostrare i propri poteri rappresentativi; inoltre, l’istanza deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta; alla richiesta deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- b) non saranno accolte le istanze di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e s.m.i., qualora le istanze stesse siano pervenute al Dipartimento competente oltre i termini di impugnazione stabiliti dalla legge.

3. La richiesta di accesso agli atti deve essere inviata a mezzo PEC:

- all’indirizzo PEC giovani.serviziocivile@pec.governo.it, per le azioni progettuali di competenza del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;
- all’indirizzo PEC segredipfamiglia@pec.governo.it per le azioni progettuali di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia.

4. In caso di individuazione di soggetti controinteressati, di cui all’art. 22, comma 1, lett. c) della legge n. 241/1990 e s.m.i., il Dipartimento competente provvede a dare comunicazione agli stessi, mediante invio, a mezzo PEC, di copia della ricezione di richiesta di accesso agli atti.

5. In caso di accoglimento della richiesta di accesso agli atti, il Dipartimento competente rilascia all’interessato copia dei documenti nei quali sono riprodotte le cause di esclusione della domanda di partecipazione e/o del progetto presentati dall’interessato. Resta fermo che i documenti sono rilasciati privi delle parti non necessarie alla tutela della situazione giuridicamente garantita e collegata alla richiesta dell’interessato.

6. Il Responsabile del Procedimento è:

- il Coordinatore *pro tempore* del Servizio per la gestione degli interventi di rilevanza nazionale per il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;
- il Coordinatore *pro tempore* del Servizio II comunicazione, affari generali, personale e bilancio per il Dipartimento per le politiche della famiglia.

Art. 11

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per l'Ente attuatore di utilizzare il logo ufficiale dei due Dipartimenti sulla documentazione informativa, compresi i siti internet e i materiali di promozione del progetto. I predetti loghi vengono forniti dalla data di comunicazione dell'avvio delle attività.
2. La Rete associativa deve mettere a disposizione del Dipartimento competente il materiale di cui al comma 1 anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso i siti istituzionali.

Art. 12

1. Il presente Bando è pubblicato sui siti istituzionali dei Dipartimenti: <https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/> e <http://www.famiglia.governo.it>.
2. Qualora i provvedimenti di approvazione dell'Accordo, citati in premessa, sottoscritto tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 23 luglio 2020 non siano registrati dai competenti Organi di controllo, tutti gli atti consequenziali, compreso il presente Bando, saranno revocati e quindi non sarà riconosciuto alcun risarcimento o indennizzo per le attività eventualmente svolte da ciascun Ente del terzo settore.

Art. 13

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si fa riferimento alla disciplina richiamata e, in particolare, alla disciplina in materia di procedimento amministrativo ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibile.
2. Avverso il presente Bando può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel termine previsto dal d. lgs. n. 104/2010 e s.m.i., recante il codice del processo amministrativo.

Per il Dipartimento per le politiche giovanili e
il Servizio civile universale
Il Capo del Dipartimento
Flavio SINISCALCHI

Per il Dipartimento per le
politiche della famiglia
Il Capo del Dipartimento
Ilaria ANTONINI